



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0003721 P-4.22.25

del 04/04/2016



13715387

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. COM (2016) 108.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero della Giustizia, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.: 16.3.2016 2965 E 6/1/4 - 2 (2016) UL

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Servizio II – Segreteria CIAE
infoattiue@governo.it

e, p.c.



Al Capo di Gabinetto
sede

all'Ufficio per il Coordinamento della Attività Internazionale
(U.C.A.I.)
sede

Oggetto: Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234.

Codice del Consiglio: 6799/16
Codice della proposta: COM (2016) 108
Codice interistituzionale: 2016/0061 (COD)
Riferimento DPE (2016):

Si trasmette la relazione di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
Giuseppe Santalucia



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234

Oggetto: Proposta di Decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

- **Codice della proposta:** COM (2016) 108
- **Codice interistituzionale:** 2016/0061(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della giustizia.

Premessa: finalità e contesto

Con l'obiettivo di creare una disciplina uniforme dei regimi patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate transfrontaliere – completando in tal modo il quadro offerto dai Regolamenti n.2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (cd. Bruxelles II bis), n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari e n. 1259/2010 in materia di legge applicabile al divorzio ed alla separazione (c.d. Roma III) – la Commissione ha presentato, il 16 marzo 2011, due proposte di Regolamento relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia, rispettivamente, di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni di fatto registrate.

Le due proposte sono state sempre trattate parallelamente e sono sostanzialmente sovrapponibili (salvo le differenze connesse ai due diversi istituti del matrimonio e delle unioni di fatto registrate).

Nel dicembre 2014 il negoziato sulle questioni tecniche poteva ritenersi definito e le proposte erano pronte per un accordo politico.

Il Consiglio GAI (al quale la presidenza italiana ha rappresentato che vi erano delle problematiche di carattere politico sollevate da alcuni Stati) decise di concedere un periodo di riflessione fino a dicembre 2015. Le difficoltà prospettate erano legate soprattutto al fatto che gli ordinamenti giuridici di determinati Stati membri non conoscono gli istituti del matrimonio tra persone del medesimo sesso e/o dell'unione registrata e, benché alcuni di questi Stati ritenessero che i testi di compromesso presentati contenessero garanzie sufficienti affinché le autorità giurisdizionali non dovessero occuparsi di istituti sconosciuti nel loro diritto nazionale, altri hanno, invece, manifestato la preoccupazione che, ancorché non fosse ravvisabile alcuna imposizione di introdurre di tali istituti nell'ordinamento interno, tuttavia, il riconoscimento nel loro Paese degli effetti

patrimoniali di taluni istituti avrebbe avuto un effetto indiretto sul diritto di famiglia nazionale e sulle politiche connesse.

Spirato il "periodo di riflessione", il Consiglio GAI del 3 Dicembre 2015 ha tuttavia dovuto formalmente constatare l'impossibilità di raggiungere l'unanimità richiesta dai Trattati.

Si ricorda che la base giuridica delle proposte è costituita dall'art. 81, paragrafo 3, primo comma, TFUE che stabilisce che nella materie che rientrano nel diritto di famiglia e che hanno implicazioni transnazionali la competenza a legiferare ricade sul Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione con il Parlamento.

Facendo seguito a tale constatazione formale, quindi, 17 Stati membri¹ hanno rivolto alla Commissione la richiesta di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate e hanno chiesto alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine.

Quella in esame è la proposta di decisione del Consiglio che autorizza la cooperazione rafforzata di cui si è detto.

Base giuridica e misure di attuazione della cooperazione rafforzata.

La Cooperazione rafforzata è disciplinata dall'art. 20 del TUE e dagli articoli da 226 a 334 del TFUE.

La proposta della commissione si basa sull'art. 329, paragrafo 1, del TFUE: proposta di cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui ai trattati, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune.

La proposta della Commissione di decisione del Consiglio riguarda l'autorizzazione alla cooperazione rafforzata unicamente nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Le misure di attuazione comprendono:

- una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
- una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Entrambe le proposte si basano sul testo di compromesso presentato durante il Consiglio GAI del 3 dicembre 2015.

Gli obiettivi delle due misure sono simili ma è necessario proporre due misure e non una sola per la specificità degli istituti in questione (matrimonio e unione registrata), nonché per il fatto che non in tutti gli Stati esiste l'istituto delle unioni registrate.

Inoltre, al fine di garantire la non discriminazione dei cittadini, i regolamenti proposti dovranno essere adottati simultaneamente ed essere trattati come un pacchetto unico ai fini della istituzione di una cooperazione rafforzata.

Condizioni giuridiche per la cooperazione rafforzata

Sussistono i presupposti di cui all'art. 20 TUE. La richiesta di cooperazione rafforzata, infatti, è stata avanzata da diciassette Paesi (la norma ne richiede almeno nove) e, come già ricordato, il Consiglio GAI del 3 dicembre 2015 ha preso atto della impossibilità di addivenire ad una approvazione delle proposte di regolamento in tempi ragionevoli. La cooperazione rafforzata, quindi, si è presentata come l'unica soluzione.

Il settore nel quale si realizzerà la richiesta cooperazione rafforzata, inoltre, rispetta il principio di cui all'art. 20 paragrafo 1 TUE e 329, paragrafo 1, TFUE (sopra riportato): le norme sui conflitti di leggi riguardanti il diritto di famiglia, infatti, costituiscono un settore ben definito che esula dalle competenze esclusive dell'Unione, ai sensi dei trattati, ed è pertanto possibile instaurare una cooperazione rafforzata.

Come ricordato in premessa, la cooperazione rafforzata in esame completa il quadro offerto dai Regolamenti n.2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (cd. Bruxelles II bis), n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari e n. 1259/2010 in materia di legge applicabile al divorzio ed alla separazione (c.d. Roma III), nonché quello in materia successoria offerto dal regolamento (UE) 650/2012.

Non vi sarà, pertanto, alcun pregiudizio per l'*acquis* esistente ed è istituita in un settore che rientra nella competenze condivise dell'Unione ma che non è ancora regolato da norme comuni di diritto della UE.

La cooperazione rafforzata in esame, inoltre, non darà luogo ad alcuna discriminazione in base alla cittadinanza, così come richiesto dall'art. 18 del TFUE: le norme di conflitto avranno, infatti, carattere universale e si applicheranno a tutti i procedimenti dinanzi alle autorità giurisdizionali degli Stati membri partecipanti, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza delle parti, mentre le autorità giurisdizionali degli Stati membri non partecipanti continueranno ad applicare le proprie norme di conflitto nazionali ai sensi del diritto internazionale privato. Ciò significa che le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non partecipano alla cooperazione saranno rispettati così come richiede l'art. 327 del TFUE e non vi sarà alcun trattamento differenziato ingiustificato tra i cittadini.

Devono pertanto ritenersi **rispettate tutte le condizioni giuridiche** per l'autorizzazione della cooperazione rafforzata previste dai trattati..

Valutazione complessiva della proposta

Le proposte presentate dalla Commissione nel 2011 sono state ritenute necessarie al fine di: trattare in modo coerente i regimi patrimoniali delle coppie all'interno di una unica legge applicabile da parte di una sola Autorità; permettere alle coppie sposate di scegliere la legge applicabile ai loro beni; aumentare la certezza del diritto per le unioni registrate con carattere internazionale applicando ai beni della coppia, come regola generale, la legge dello Stato di registrazione.

Le proposte, inoltre, costituiscono una importante integrazione del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 in materia successoria. Dagli studi effettuati dalla Commissione è emerso che le proposte interesseranno circa sedici milioni di coppie internazionali della UE e così come è in aumento il numero dei matrimoni e quello delle unioni registrate, così è in sensibile aumento il numero delle separazioni o di scioglimento di tali coppie, con conseguente necessità di definizione degli aspetti patrimoniali.

Attualmente i cittadini legati da matrimonio o da unione registrata con carattere internazionale incontrano vari problemi pratici nella gestione dei beni. È molto difficile per loro, infatti, sapere quale sia la autorità giurisdizionale competente e quali le leggi applicabili alla loro situazione personale e alla situazione dei loro beni trattandosi di situazioni disciplinate dalla legge nazionale e solo in misura limitata dagli accordi

internazionali. Per le unioni registrate ivi è in più il problema che solo in venti Stati della Unione tale istituto è noto (in Italia la legge che riconosce l'istituto delle unioni civili è in corso di approvazione)..

La cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate apporterà ai cittadini significativi benefici, quali:

- ✓ consentirà di trattare i regimi patrimoniali delle coppie nell'ambito di un'unica legge applicabile da parte di una sola autorità;
- ✓ permetterà alle coppie internazionali di scegliere la legge applicabile ai loro beni;
- ✓ aumenterà la certezza del diritto per le coppie internazionali applicando la legge dello Stato con cui la coppia ha il collegamento più stretto;
- ✓ consentirà ai cittadini di proporre domande giudiziali innanzi ad un'unica autorità, evitando procedimenti paralleli o decisioni giudiziarie in conflitto tra loro;
- ✓ migliorerà la prevedibilità per le coppie internazionali semplificando la procedura per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e la circolazione degli atti pubblici in tutta l'Unione europea.

La **valutazione è, quindi, positiva**: deve, infatti, ritenersi che i benefici della cooperazione rafforzata nel settore in esame siano numerosi se paragonati all'opzione del mantenimento dello *status quo* e che i vantaggi siano superiori agli eventuali svantaggi.

Per tutte le ragioni esposte la proposta è pienamente rispondente all'interesse del nostro Paese.